

Allegato all'atto n° 51 del 21.11.01

IL SINDACO
Cantaboni Agnese Daniela

IL SINDACO
Rizzo Di Carmelo



PROVINCIALE
MUNICIPALE
(Cassa di Manerbio)

**Comune di
MANERBIO**

Regolamento

per l'esercizio dell'attività di

**BARBIERE,
PARRUCCHIERE
ed ESTETISTA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 21.11.01

INDICE

Art. 1 – Tipi di attività	pag. 1
Art. 2 – Attività in forma ambulante o a domicilio	pag. 1
Art. 3 – Attività di estetista	pag. 1
Art. 4 – Domanda di rilascio dell'autorizzazione	pag. 4
Art. 5 – Rilascio dell'autorizzazione	pag. 4
Art. 6 – Composizione della Commissione	pag. 6
Art. 7 – Attività della Commissione	pag. 6
Art. 8 – Qualificazione professionale	pag. 7
Art. 9 – Requisiti igienico – sanitari degli addetti	pag. 7
Art. 10 – Requisiti igienico – sanitari dei locali e delle attività connesse	pag. 8
Art. 11 – Servizi igienici	pag. 8
Art. 12 – Modalità per l'adeguamento dei locali	pag. 9
Art. 13 – Diniego del rilascio dell'autorizzazione	pag. 9
Art. 14 – Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali	pag. 10
Art. 15 – Trasferimento di sede	pag. 10
Art. 16 – Sospensione o revoca dell'autorizzazione	pag. 10
Art. 17 – Subingresso	pag. 11
Art. 18 – Giorni e orari di apertura e chiusura	pag. 11
Art. 19 – Sanzioni	pag. 12
Art. 20 – Entrata in vigore	pag. 12

Articolo 1
Tipi di attività

1. Le attività di barbiere, parrucchiere e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza, comunque denominate, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalle disposizioni regionali, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento locale d'igiene e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

Articolo 2
Attività in forma ambulante o a domicilio

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 in forma ambulante, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa come previsto dal presente regolamento, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti.

Articolo 3
Attività di estetista

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale, previo parere della competente commissione prevista dal successivo articolo 6.
2. L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.
3. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

4. L'autorizzazione può essere concessa anche per un esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

5. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati alle altre attività.

6. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

a) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'Articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

L'attività di ESTETISTA, può essere svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità Economica Europea e alla legislazione dello Stato e della Regione. Essa consiste in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Le apparecchiature elettromeccaniche di cui può fare uso:

a) disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA (bar);

b) apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera(bar) e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro),

c) doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad UNA (1) atmosfera(bar);

d) apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;

e) apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzano unicamente accessori piatti o spazzole;

f) lampade abbronzanti UVA;

- g) lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- h) apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera (bar);
- i) apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera (bar);
- l) scaldacera per cerette;
- m) rulli elettrici e manuali;
- n) vibratori elettrici oscillanti;
- o) attrezzi per ginnastica estetica;
- p) attrezzature per pedicure e manicure;
- q) apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- r) stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- s) apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA (bar) ogni 10 cmq.);
- t) depilatori elettrici ed elettronici;
- u) apparecchi per massaggi subacquei;
- v) apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera (bar);
- w) apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- x) apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- y) apparecchi per presso-massaggio;
- z) massaggiatori ad aria con pressione superiore ad una atmosfera (bar);
- a1) elettrostimolatore ad impulsi;
- b1) laser estetico;
- c1) saune.

Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

8. Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lettera c) dell'articolo 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

9. È vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. È vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere

sanitario.

Articolo 4

Domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente Articolo 1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività va presentata su carta legale al comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.
3. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a) planimetria dei locali in scala 1/100 dove si intende esercitare l'attività (può essere presentata anche dopo la comunicazione del parere favorevole);
 - b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
 - c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società o dell'atto costitutivo di s.d.f. debitamente depositati e registrati ai sensi di legge.
4. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
5. Nella domanda dovrà essere altresì indicato il numero dei posti lavoro e la superficie dei locali

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere e l'esercizio di estetista, è rilasciata previo parere favorevole del servizio competente dell' A.S.L., sentita la commissione comunale prevista dal

successivo Articolo 6, previo accertamento:

- a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge 443, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto, se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'Articolo 5 della predetta legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge 443, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;
- b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, come previsti dai successivi articoli. 9, 10 e 11;
- c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'articolo 3 della predetta legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo articolo 8, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- d) dei requisiti relativi alla destinazione d'uso dei locali e dell'idoneità degli impianti ai sensi della legge 46/90.

2. Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dall' A.S.L. la prevista autorizzazione sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, meglio specificate al precedente articolo 3, per i quali sia necessaria la direzione sanitaria.

Articolo 6

Composizione della Commissione

1. La Commissione comunale prevista dall'articolo 2-bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta:
 - a) da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL di cui un rappresentante del settore estetiste, qualora tale attività sia presente nel territorio;
 - b) da tre rappresentanti dei lavoratori indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
 - c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell' A.S.L. o da un suo delegato;
 - d) dal Comandante della polizia municipale o da un suo delegato;
 - e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale, di adeguata qualifica, nominato dal Responsabile dell'Area Amministrativa.
3. La Commissione è nominata dal Sindaco.

Articolo 7

Attività della Commissione

1. La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) domande di nuove autorizzazioni;
 - b) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un esercizio preesistente;
 - c) modifica o revisione del presente regolamento.
2. Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico settore.
3. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di

presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune o della data della spedizione della raccomandata.

4. In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile dell'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. I termini di cui al successivo articolo 15) decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 8 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del precedente articolo 6) il Sindaco provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo componente spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Articolo 8

Qualificazione professionale

1. Salvo oltre quanto specificatamente previsto per l'attività di estetista, la qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione, previa attestazione della Commissione Provinciale per l'artigianato.

2. Sarà cura dell'ufficio comunale competente provvedere, qualora non sia già stata prodotta dall'interessato, a richiedere la relativa attestazione alla competente Commissione Provinciale per l'artigianato.

Articolo 9

Requisiti igienico-sanitari degli addetti

1. Chiunque eserciti le attività di cui all'articolo 1 deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia.

2. Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita di colore chiaro.

Articolo 10

Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

1. I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal competente servizio di Igiene Pubblica Ambientale dell'A.S.L.
2. Ogni qualvolta vi sia subentro, trasformazione, inizio di nuova attività, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del competente servizio dell'A.S.L. che accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico sanitario.
3. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:
 - a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 5 per ogni ulteriore posto;
 - b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
 - c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
 - d) arredamento di facile pulizia;
 - e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
 - f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L., mezzi di ventilazione sussidiari.
2. Inoltre devono essere disponibili:
 - a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal competente Servizio dell'A.S.L.;
 - b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

Articolo 11

Servizi igienici

1. I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere dotati di servizi igienici con anti wc con lavabo ad uso esclusivo

dell'esercizio, accessibile dall'interno, in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, conformemente alle disposizioni che saranno impartite dal competente servizio dell'A.S.L. L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento locale d'igiene. Inoltre dovranno essere osservate le norme sulle barriere architettoniche.

Articolo 12

Modalità per l'adeguamento dei locali

1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.
3. Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente servizio dell'A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Articolo 13

Diniego del rilascio dell'autorizzazione

1. Il rifiuto, da parte del Comune, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 14

Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

1. Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere, di parrucchiere e l'esercizio di casa estetica, sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 15

Trasferimento di sede

1. L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere e di estetista da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente richiesta al comune, e verrà rilasciata previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 5, lett. b) e dagli articoli 10 e 14 del presente regolamento.

Articolo 16

Sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo o donna ed estetista potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.
2. La perdita dei requisiti previsti dall'articolo 5 del presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di dodici mesi (1 anno), salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un ulteriore periodo di trentasei mesi (3 anni).
4. In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.
5. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un

quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.

6. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Articolo 17

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di una delle attività previste dal presente regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, salvo quanto previsto dall'articolo 16 comma 6, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

2. Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro 12 mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3. La nuova autorizzazione sarà rilasciata previa osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 10 e l'acquisizione del parere favorevole del competente servizio dell' A.S.L., che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

Articolo 18

Giorni e orari di apertura e di chiusura

1. I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento dovranno osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco, sentite le proposte degli operatori del settore.

2. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.

3. All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei

singoli servizi.

Articolo 19

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli articoli 106-110 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, con sanzione amministrativa sino ad un massimo di L.1.000.000 ai sensi dell'articolo 113 della legge 689 del 24 novembre 1981.
2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza-ingiunzione è il Responsabile dell'Area Amministrativa.
3. Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 2.000.000. Nei confronti di chi esercita l'attività d'estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è soggetto alla Sanzione amministrativa dal L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
4. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione di estetista, l'autorizzazione stessa deve essere sospesa con l'obbligo per gli interessati, per quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il termine; prescritto, l'autorizzazione viene revocata.
5. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente terzo comma, si osservano le norme dettate dalle leggi regionali ai sensi dell'articolo 12), comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n.1.

Articolo 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio, ai sensi

dell'articolo 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e abroga il precedente regolamento e ogni altra disposizione in materia.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 51 IN DATA 21 NOV. 2001

IL SINDACO

F.TO CANTABONI AGNESE DIALMA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO RIZZO DR. CARMELO

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 05 DIC. 2001 AL 20 DIC. 2001 SENZA
OPPOSIZIONI.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Rizzo Dr. Carmelo)



DIVENUTO ESECUTIVO AI SENSI DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267 IN DATA 21 DIC. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(Rizzo Dr. Carmelo)

